



COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI

(Prov. di Cremona)

**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA GESTIONE
DELLE ENTRATE COMUNALI**

- Approvato con deliberazione C.C. n. 59 del 13.11.1998
- Modificato con deliberazione C.C. n. 11 del 27.2.2001
- Modificato con deliberazione C.C. n. 13 del 2.3.2007
- Modificato con deliberazione C.C. N. 32 del 14.7.2007
- Modificato con deliberazione C.C. n. 7 del 9.2.2010
- Modificato con deliberazione C.C: n. 34 del 29.09.2011

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità	pag. 3
Art. 2 – Limiti alla potestà regolamentare	pag. 3

TITOLO II – ENTRATE COMUNALI

Art. 3 – Individuazione delle entrate	pag. 4
Art. 4 – Regolamenti per tipologie di entrate	pag. 4
Art. 5 – Determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi	pag. 4
Art. 6 – Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni	pag. 4

TITOLO III – GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 7 – Soggetti responsabili delle entrate	pag. 6
Art. 8 – Attività di verifica e di controllo	pag. 6
Art. 9 – Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria	pag. 6
Art. 10 – Sanzioni	pag. 7
Art. 10/bis – Interessi moratori applicabili	pag. 7

TITOLO IV – ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Art. 11 – Forme di riscossione	pag. 8
Art. 11/bis – Versamenti	pag. 8
Art. 11/ter – Dilazione di pagamento	pag. 9

TITOLO V – ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATIVI

Art. 12 – Tutela giudiziaria	pag. 9
Art. 13 – Autotutela	pag. 9
Art. 14 – Accertamento con adesione	pag. 9

TITOLO VI

Art. 15 – Disposizioni finali e transitorie	pag. 10
---	---------

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 FINALITA'

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle leggi 142 e 241 del 1990, al decreto legislativo 77 del 1995, alla legge 127 del 1997 e successive modificazioni ed al decreto legislativo 446 del 1997.
2. La disciplina regolamentare ha lo scopo di:
 - 2.1 ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini;
 - 2.2 ottimizzare l'attività amministrativa dell'ente locale in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
 - 2.3 semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento;
 - 2.4 individuare le competenze e le responsabilità in ordine alla gestione delle entrate, in osservanza alle disposizioni contenute nello statuto del Comune e nel regolamento di contabilità;
 - 2.5 potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva dell'ente locale;
 - 2.6 attuare una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.

Art. 2 LIMITI DI POTESTA' REGOLAMENTARE

1. Il regolamento, con riferimento alle entrate tributarie, non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione dei soggetti passivi, della base imponibile e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

TITOLO II

ENTRATE COMUNALI

Art. 3

INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE

1. Le entrate comunali sono le seguenti:

- 1.1. i tributi comunali;
- 1.2. le entrate patrimoniali, inclusi i canoni, gli affitti, proventi e relativi accessori;
- 1.3. le entrate derivanti dalla gestione dei servizi e, comunque, tutte le entrate dell'Ente Locale ad eccezione di quelle derivanti dai trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 4

REGOLAMENTI PER TIPOLOGIE DI ENTRATE

- 1. Le entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione della base imponibile, quando non specificamente indicati dalla legge, le modalità di verifica e di controllo delle posizioni contributive, i procedimenti per l'emissione degli avvisi di liquidazione e di accertamento, le modalità per i versamenti, le disposizioni per la riscossione coattiva.
- 2. Le entrate non tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi anche in relazione ad una suddivisione del territorio comunale, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva.

Art. 5

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE TARIFFE E DEI PREZZI

- 1. Con riferimento a ciascuna entrata, regolata dal presente Regolamento, e distintamente per ogni anno d'imposta, gli organi comunali competenti per legge o per statuto deliberano le aliquote, le tariffe, le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni nel rispetto dei limiti temporali stabiliti dalla Legge.
- 2. In mancanza dell'atto deliberativo si ha riguardo al dettato normativo regolante le singole fattispecie di entrata.

Art. 6
AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI

1. In via generale, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, spetta al Consiglio Comunale la determinazione delle agevolazioni, delle riduzioni, delle esenzioni e delle esclusioni, nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia.
2. La determinazione delle agevolazioni, delle riduzioni, delle esenzioni e delle esclusioni è attuata in sede di adozione di ogni specifico regolamento.
- 3. soppresso**
4. Eventuali e successive modificazioni dei regolamenti, dovute ad una variazione della norma ovvero a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione ed avranno efficacia secondo quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

TITOLO III GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 7 SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili delle singole entrate i funzionari responsabili del servizio di gestione delle entrate, cui sono state affidate dal Piano Risorse Obiettivi – Piano esecutivo di gestione.
2. Spettano al responsabile delle entrate tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione, di liquidazione, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.

Art. 8 ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO

1. Spetta al responsabile di ciascuna entrata il controllo e la verifica dei pagamenti, delle denunce, delle dichiarazioni, delle comunicazioni e di tutti gli adempimenti posti in capo al contribuente o all'utente dalla normativa e da regolamenti che disciplinano le singole entrate.
2. Salvo non diversamente disposto da un Progetto di Intervento Finalizzato, il coordinamento di tutto il personale impiegato nelle attività di controllo e di verifica compete al responsabile della specifica entrata anche se il personale dipende funzionalmente e gerarchicamente da altri uffici o servizi.
3. Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile del servizio a cui compete il procedimento - prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, di irrogazione della sanzione o dell'ingiunzione - può invitare il contribuente o l'utente a fornire chiarimenti, dati o elementi aggiuntivi per la determinazione della pretesa, indicandone il termine perentorio.
4. In relazione alle operazioni di verifica e controllo dei tributi comunali l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità, valutata l'opportunità e la convenienza, di assegnare in parte o completamente all'esterno le attività predette.
5. Le attività di controllo e verifica dei tributi comunali possono essere effettuate nelle forme associate previste dagli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8/6/1990 n. 142.

Art. 9 ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E SANZIONATORIA

1. Il funzionario responsabile della entrata contesta il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del

procedimento, è resa nota al cittadino mediante notifica o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

2. Per le comunicazioni e gli avvisi attinenti ad obbligazioni tributarie il funzionario responsabile del tributo attua le procedure previste dalla legge e dai regolamenti attuativi.
3. Le spese di notifica a mezzo posta vengono addebitate al contribuente e definite sulla base dei costi accertati con apposito atto deliberativo adottato dalla Giunta Comunale.

Art. 10 SANZIONI

soppresso

Art. 10/bis INTERESSI MORATORI APPLICABILI

1. Salva successiva contraria disposizione di Legge, e salvo quanto disposto in materia dalla Legge 8 maggio 1998, n. 146, gli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali sono dovuti nella stessa misura del tasso legale di interesse. Come previsto dall'art. 1 comma 165 della Legge 27.12.2006 n. 296 gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

TITOLO IV ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Art. 11 FORME DI RISCOSSIONE

1. La riscossione delle entrate avviene secondo il disposto normativo e dei singoli regolamenti attuativi.
- 1-bis. La riscossione ordinaria delle entrate oggetto del presente regolamento verrà svolta mediante gestione diretta secondo le modalità inserite nei singoli regolamenti oppure mediante affidamento ad uno dei soggetti indicati nell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.
2. I funzionari responsabili dei servizi appongono il visto di esecutorietà per i ruoli principali e suppletivi previsti per la riscossione delle entrate di loro competenza.
3. La riscossione coattiva, se non altrove disposto, è attuata secondo il combinato disposto dei decreti del Presidente della Repubblica del 29/9/1973 n. 62 e del 28/1/1988 n. 43.
4. I regolamenti relativi alla gestione delle singole entrate possono prevedere la riscossione mediante ingiunzione di cui al regio decreto 14/4/1910 n. 639.
5. Possono essere recuperati mediante ricorso al giudice ordinario i crediti derivanti dalle entrate patrimoniali, qualora il funzionario responsabile ne determini l'opportunità e/o la convenienza economica.
6. Compete al funzionario responsabile del servizio tributi la formazione dei ruoli coattivi per le entrate per le quali lo specifico regolamento di gestione prevede la riscossione ai sensi del D.P.R. 602 del 1973; compete altresì al medesimo funzionario responsabile il visto di esecutorietà.
7. I ruoli vengono formati sulla base degli elenchi predisposti dai servizi che gestiscono le entrate esclusi i ruoli per le violazioni al codice della strada di competenza della polizia municipale. Gli elenchi, corredati dalla documentazione ovvero dall'attestazione del funzionario responsabile che ne comprova il titolo per la riscossione, sono trasmessi al servizio tributi.
8. La procedura prevista dal R.D. 639 del 1910 è di competenza del funzionario responsabile del servizio tributi.

Art. 11/bis VERSAMENTI

1. Il pagamento dei tributi locali, come previsto dall'art. 1 comma 166 della Legge 27.12.2006 n. 296, deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. Per i tributi di competenza non sono dovuti versamenti e non sono effettuati rimborsi per importi sino ad €. 5,00.

Art. 11 ter
DILAZIONE DI PAGAMENTO

Il Comune, tramite il responsabile della singola entrata, su richiesta del debitore, può concedere nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno.

In caso di mancato pagamento della prima rata, o successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione.

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso, si applicano gli interessi legali.

TITOLO V

ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATIVI

Art. 12
TUTELA GIUDIZIARIA

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del decreto legislativo 31/12/1992 n. 546 il funzionario responsabile del Comune o il concessionario ex art. 52, comma 5, lett. b), del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446 è abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune od il concessionario ex art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446 devono farsi assistere da un professionista abilitato.
3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

Art. 13
AUTOTUTELA

1. In osservanza al principio di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza il Consiglio Comunale adotta il regolamento di autotutela per definire l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia alla imposizione, in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dal tributo ovvero alla loro difesa.

Art. 14
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento delle entrate tributarie e di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il Consiglio Comunale, in base ai criteri enunciati dal decreto legislativo 19/6/1997 n. 218, nonché sui principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, della legge 23/12/1996 n. 662, adotta il regolamento recante le disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

TITOLO VI

Art. 15
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Si rimanda alle specifiche disposizioni normative per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento.
2. Tutte le modificazioni alla legislazione sulle entrate comunali si intendono automaticamente acquisite.